

## **Bando Azione SRD05.2 Impianto di arboricoltura a ciclo breve su superfici agricole (pioppicoltura)**

### **FAQ**

#### **1) gli interventi sono ammissibili solo per le superfici rientranti nei comuni e fogli nell'allegato "Bandi SRD05 Elenco fogli pianeggianti.pdf"?**

Come specificato al par. B.3 "Localizzazione" delle disposizioni attuative, sono ammissibili le superfici di **pianura** come individuate nell'Allegato 5A al Complemento di Sviluppo Rurale, in cui è riportata la Classificazione e ripartizione del territorio regionale per zone altimetriche (montagna, collina e pianura), per Comune e per foglio. Questa ripartizione è disponibile anche a livello cartografico sul Geoportale della Regione Piemonte e visualizzata sul tool grafico della domanda. Oltre alle superfici classificate come "pianura" (P) nel documento di cui sopra, sono ammissibili anche particelle pianeggianti ricadenti all'interno di fogli classificati come collinari o montani ma con una superficie pianeggiante (pendenza <5%) superiore al 30%. L'elenco di questi fogli è riportato nel file "Bandi SRD05 Elenco fogli pianeggianti.pdf".

#### **2) relativamente ai fogli riportati nel file "Bandi SRD05 Elenco fogli pianeggianti.pdf", sono ammissibili tutte le superfici o solo le aree effettivamente pianeggianti?**

Come specificato al par. B.3 "Localizzazione" delle disposizioni attuative, tra le particelle ricadenti all'interno dei fogli riportati nel file "Bandi SRD05 Elenco fogli pianeggianti.pdf" sono ammissibili solo quelle pianeggianti, cioè con pendenza < 5% (secondo quanto riportato in Anagrafe Agricola).

#### **3) è ammissibile un nuovo impianto "pioppo su pioppo"?**

No.

Come specificato al par. B.4 "Criteri di ammissibilità" delle disposizioni attuative, ai sensi del **criterio di ammissibilità CR02** "L'investimento è riconosciuto per le **superfici agricole** così come definite ai sensi dell'art.4, comma 3 del Regolamento UE n. 2115/2021".

La superficie agricola ai sensi dell'art.4, comma 3 del Regolamento UE n. 2115/2021 include:

- a) seminativi (terreni utilizzati per coltivazioni agricole o superfici disponibili per la coltivazione ma tenute a riposo)
- b) colture permanenti (colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida)
- c) prato permanente e pascolo permanente [MA come specificato al par. B.5.2 "Tipologia di investimenti non ammissibili": "Non sono ammissibili impianti realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli (art. 4, comma 3, lettera c del Reg (UE) n. 2115/2021)]

Per l'UE il pioppo non è una coltura agricola.

Se sulla superficie da inserire in domanda è presente un pioppeto (o un impianto di ADL), il richiedente dovrà:

- rivalidare il fascicolo aziendale inserendo un codice d'uso agricolo;
- dato che la validazione del fascicolo appoggia sul GIS (cioè su una fotointerpretazione che avrà riconosciuto, su quella superficie, un impianto di arboricoltura), partirà in automatico un'istanza di riesame, in relazione alla quale il beneficiario dovrà dimostrare il diverso utilizzo della superficie con foto georiferite ecc.

Dal punto di vista informatico, il richiedente potrà presentare la domanda ai sensi dell'Intervento SRD05 perchè l'uso sarà agricolo, indipendentemente dall'esito dell'istanza di riesame o dal suo stato di lavorazione (in corso, sospesa, chiusa ecc). Dopo la presentazione delle domande, l'istruttore dovrà verificare che l'esito delle istanze di riesame sia positivo.

Solo nel caso di superfici in cui è stato realizzato un impianto di arboricoltura finanziato in attuazione del Reg. CEE 2080/92 o del PSR 2000-2006 Misura H (per cui si è concluso il periodo di impegno), in attuazione del **criterio di ammissibilità CR03**, se il codice d'uso è ancora "pioppo" o "arboricoltura da legno", la superficie è ammissibile a patto che l'impianto venga tagliato prima della presentazione della domanda.

Al par. C.2.3 delle disposizioni attuative è specificato che, nel caso di impianti da realizzare su superfici agricole già interessate da investimenti di imboscamento realizzati nei precedenti periodi di programmazione, in cui il codice d'uso nel fascicolo aziendale è "non agricolo", alla domanda di sostegno deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, riportante gli estremi della domanda e il periodo d'impegno, relativa al fatto di aver provveduto al taglio e allo sgombero della piantagione preesistente, accompagnata da foto georiferite dell'appezzamento.

#### **4) che cosa si intende per "superficie liquidabile"?**

Come specificato al par. E "Glossario" delle disposizioni attuative:

- la **superficie liquidabile** è l'area effettiva di impianto, calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali e maggiorata da una fascia esterna di larghezza FINO A 6 m, indipendentemente dall'ampiezza di eventuali distanze di rispetto (dai confini, dalle strade, dalle ferrovie, dagli elettrodotti, etc.);
- la superficie ammissibile **coincide** con la superficie liquidabile;
- la **superficie ammissibile** corrisponde alla superficie su cui si realizza l'impianto, delimitata, anche con GPS, prevedendo una distanza minima di cornice esterna fino ad un massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna e nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti.

L'ammissibilità dell'eventuale fascia/cornice esterna (per una larghezza massima di 6 metri) sarà valutata durante l'istruttoria, in ragione degli eventuali vincoli (fasce di rispetto, area inerbita per il rispetto della condizionalità) incidenti sull'area oggetto di domanda.

#### **5) qual è la superficie liquidabile se si realizza la fascia di rinaturazione?**

La fascia di rinaturazione è parte dell'area effettiva di impianto; sul (o sui) lato/i in cui si trova la fascia di rinaturazione, l'eventuale fascia/cornice esterna si calcola dalla linea che unisce i fusti delle piante che costituiscono la fascia di rinaturazione stessa.

**ATTENZIONE:**

- per gli impianti realizzati con l'intervento SRD05 è prevista l'erogazione di un premio annuale tramite l'Intervento SRA28
- ai beneficiari di premi annui si applica il regime di condizionalità
- il Criterio di condizionalità BCAA4 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" prevede la costituzione (o non eliminazione) di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 m, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali

Quindi se la fascia di rinaturazione è adiacente ad un corso d'acqua e, per il rispetto della condizionalità, è necessario lasciare una fascia inerbita larga 5 metri dal ciglio di sponda, il limite della superficie ammissibile/liquidabile sul lato della fascia di rinaturazione coincide con la linea che unisce i fusti della fascia arborata, senza ulteriore fascia/cornice esterna.

Quindi, lungo il ciglio di sponda, il beneficiario dovrà:

- lasciare una prima fascia inerbita di 5 m per il rispetto della condizionalità
- realizzare la fascia di rinaturazione arborata da 5 a 10 metri dal ciglio di sponda
- dal decimo metro mettere a dimora i pioppi

Il limite della superficie ammissibile coincide con la linea che unisce i fusti della fascia arborata, cioè dai 5 metri dal ciglio di sponda in poi.